



TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO

PUBBLICO IMPIEGO lavoro

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 394/2015

tra

CRISTINA VACCA

ATTORE/I

e

**MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA
AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI NUORO**

CONVENUTO/I

TERZO CHIAMATO

INTERVENUTO

Oggi **7 aprile 2016**, innanzi al Giudice dott. Alice Serra, sono comparsi:

Per **CRISTINA VACCA** l'avv. **SOLIDORO SIRIO**, oggi sostituito dall'avv. **ROBERTO DELEDDA**

Per **MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA** la dott. **IMMACOLATA CURCAS**

L'avv. **DELEDDA** chiede un rinvio in attesa che si pronuncia la Corte di Cassazione così come mosso dalle parti resistenti in altri Fori.

La dott. **CURCAS** si richiama integralmente alle memorie.

L'avv. **DELEDDA** chiede qualora la sopracitata richiesta di rinvio per discussione non dovesse essere accolta di essere ammesso ad effettuare la notificazione per pubblici proclami telematici ai sensi dell'art. 151 c.p.c. ai docenti già iscritti nelle stesse graduatorie presso cui i ricorrenti chiedono di essere inseriti.

Il Giudice

dato atto di quanto sopra, ritenuto di dover previamente integrare il contraddittorio così dispone:

visto l'art. 151 c.p.c., in base al quale "Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge ... quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità";

ritenuto che quanto precede sia conforme all'evoluzione normativa e tecnologica che permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l'indubbio vantaggio – quanto a tale modalità di notificazione – di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea (cfr. sul punto anche Tar Lazio, Latina, decreto collegiale n. 950/12; Tar Lazio Roma ordinanza collegiale n. 9506/2013);

ritenuto che, nel caso all'esame, in relazione alla natura della controversia ed all'elevato numero di controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione nei modi di cui all'art. 151 c.p.c., dispone che parte ricorrente nei termini di cui all'art. 415 c.p.c. provveda a curare la pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR e sul sito web dell'USP di Nuoro - previa consegna agli stessi di: copia del ricorso introduttivo, del presente provvedimento e del decreto di fissazione di udienza su supporto informatico e dei verbali di udienza - dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, il numero di registro generale del ricorso, la data dell'udienze già fissata;
- 2.- il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
3. il sunto dei motivi del ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, da individuarsi a cura della parte ricorrente;
- 5.- il testo integrale del ricorso, del presente provvedimento del decreto di fissazione di udienza e dei verbali di udienza.

Si prescrive, inoltre, che:

- il MIUR e l'USP di Nuoro non rimuovano dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva del giudizio di merito, tutta la documentazione ivi inserita, ed inoltre provvedano a rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito e la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta.

Fissa per la prosecuzione del giudizio e la verifica dell'integrazione del contraddittorio l'udienza del 30 giugno 2016, ore 12:00

Nuoro, 7 aprile 2016

Il Tribunale - Giudice del Lavoro

Alice Serra